

PROMESSE UNILATERALI «ATIPICHE» E FORMA DEL PACTUM FIDUCIAE

Nota a Cassazione, 15 maggio 2014, n. 10633

di FILIPPO MAISTO

*Prof. Ordinario dell'Università della Calabria
avvocato del Foro di Napoli*

1. *La cronaca.* È accaduto che marito e moglie abbiano convenuto oralmente un complesso di vincoli giuridici strumentali all'intestazione temporanea alla seconda della proprietà di taluni beni immobili, i quali sarebbero stati acquistati con danaro nella disponibilità economica del primo. In particolare, cardini dell'operazione economica erano le seguenti situazioni soggettive: l'obbligo del marito di prestare il danaro corrispondente al prezzo per l'acquisto degli immobili effettuato dalla moglie; l'obbligo della moglie di ritrasferire *ad nutum* la proprietà al marito. Dopo il compimento dell'ultimo acquisto programmato, la moglie aveva provveduto a compilare un'apposita dichiarazione in forma di scrittura privata, nella quale riassumeva i termini dell'accordo orale e ribadiva il proprio impegno a ritrasferire la proprietà dei beni acquistati appena il marito lo avesse voluto. Giunto il momento del ricevimento della pretesa avanzata dal coniuge, la donna ha espresso il proprio rifiuto ad ottemperare al suddetto impegno. Al termine di un'articolata vicenda processuale, la Cassazione¹ ha riconosciuto l'esistenza di un'obbligazione della moglie di trasferire al marito la proprietà dei beni in questione, la quale è stata anche ritenuta passibile di esecuzione forzata in forma specifica *ex art. 2932 c.c.*

2. *La motivazione della Suprema Corte.* L'apparato decisionale allestito dalla Cassazione è sintetizzato dal seguente principio di diritto imposto al giudice del rinvio: «La dichiarazione unilaterale scritta con cui un soggetto si impegna a trasferire ad altri la proprietà di uno o più beni immobili in esecuzione di un precedente accordo fiduciario non costituisce semplice promessa di pagamento ma autonoma fonte di obbligazione se contiene un impegno attuale e preciso al ritrasferimento, e, qualora il firmatario non dia esecuzione a quanto contenuto nell'impegno unilaterale, è suscettibile di esecuzione in forma specifica *ex art. 2932 c.c.*, purché l'atto unilaterale contenga l'esatta individuazione dell'immobile, con l'indicazione dei confini e dei dati catastali».

La suesposta formula decisoria è stata dispiegata al termine di un'articolata analisi delle questioni giuridiche in campo. Il complesso

¹ Cass., 15 maggio 2014, n. 10633, in *Foro it.*, 2014, I, c. 2860.

ragionamento si è dipanato attraverso due passaggi prodromici: la qualificazione dell'accordo originario tra i coniugi come *pactum fiduciæ*; l'organizzazione del ragionamento in modo da lasciare irrisolta la questione concernente l'inidoneità di un simile atto a determinare la vincolatività della prestazione di ritrasferimento a causa del difetto di forma scritta. Fissati questi punti preliminari, la S.C. ha intrapreso un ulteriore passaggio per giustificare l'esistenza dell'obbligazione della moglie di cedere al marito la proprietà degli immobili acquistati. Una simile rappresentazione è delineata, richiamando il canone dell'attitudine della promessa unilaterale di costei a determinare l'impegnatività della prestazione ivi programmata.

3. *Una ricostruzione alternativa: pars destruens.* Anticipando le conclusioni, bisogna dire che la pronuncia in commento sollecita due ordini di valutazioni. Da un lato, l'assetto d'interessi alla fine composto dai giudici appare sostanzialmente equo in considerazione dei rapporti interni tra le parti, poiché è strutturato in modo da precludere un palese abuso da parte della moglie della fiducia accordatale dal marito. Sul punto, però, fa d'uopo sottolineare che l'operazione economica inforzata dalla sentenza, essendo dettata da mere ragioni di sottrazione dei beni alle istanze dei creditori dell'attività commerciale del marito, non appare affatto connotata da alcuna utilità sociale. Dall'altro lato, l'impianto argomentativo proposto rivela delle insanabili aporie, le quali rendono necessaria la predisposizione di un *iter* concettuale alternativo.

I vizi logici della sentenza emergono dai seguenti rilievi. È dato, innanzitutto, notare che l'operazione ermeneutica della Cassazione è impostata, svolgendola dall'assunto che la dichiarazione in oggetto non è inquadrabile come una semplice promessa di pagamento/ricognizione di debito *ex art.* 1988 c.c. Alla luce di un tale passaggio, l'atto è (implicitamente) configurato come promessa unilaterale legislativamente «atipica» (e «innominata»). Per questa ragione, la decisione si rivela in aperto contrasto con l'art. 1987 c.c., dal momento che prospetta la rappresentazione della capacità di detta dichiarazione di comportare la vincolatività della prestazione enunciata indipendentemente dall'accettazione (espressa o tacita) del destinatario. La suddetta disposizione legislativa, infatti, sancendo che «la promessa unilaterale di una prestazione non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge», limita la configurabilità di dichiarazioni di per sé impegnative alle fattispecie tipizzate² o, quanto meno, nominate³ dal

² Circa la tesi tradizionale della rigida tipicità/tassatività delle promesse unilaterali, per tutti, G. BRANCA, *Delle promesse unilaterali, Sub art. 1987*, in M. FRAGALI, P. D'ONOFRIO, F. SALVI, G. BRANCA, *Anticresi-Transazione-Cessione dei beni ai creditori-Promesse unilaterali. Art. 1980-1991*, in *Comm. cod. civ.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1959, p. 352 ss.

³ Sia consentito il rinvio a F. MAISTO, *Promesse unilaterali*, in *Tratt. dir. civ.* CNN P. Perlingieri, IV, 42, 2014, p. 23 ss. Un precursore di questo ragionamento può essere considerato G. FERRI, *Autonomia privata e promesse unilaterali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1960, I, p. 483. Detto a., richiamando la distinzione

legislatore. La fragilità della motivazione giuridica della decisione consiste, essenzialmente, nell'aver omesso qualsiasi considerazione su tale (almeno potenziale) contrasto⁴. Sul punto, la S.C. ha ritenuto di poter basare l'efficacia della promessa unilaterale attuativa del *pactum fiduciae* da un apodittico riferimento all'art. 1173 c.c. In questo modo, essa ha finito per tributarsi, autoreferenzialmente, una forza «creatrice» del diritto.

Di là dalle lacune del ragionamento della S.C., bisogna dire che il contrasto del principio di diritto enunciato con la volontà dell'ordinamento espressa dall'art. 1987 c.c. non può essere superato, invocando le teorie scientifiche inclini ad ammettere la vincolatività di promesse unilaterali «atipiche» (e «innominate»).

Meritano di essere considerate, innanzitutto, talune ricostruzioni dogmatiche, le quali prospettano una vera e propria *interpretatio abrogans* dell'art. 1987 c.c.⁵. Occorre rimarcare che tali concezioni tendono a sfociare nella piena identificazione tra la figura delle promesse unilaterali e il paradigma del contratto con obbligazioni del solo proponente⁶. Per questa ragione, esse spiegano la coercibilità delle prestazioni enunciate da promesse non previste da alcuna disposizione di legge, desumendola, specificamente, dall'art. 1333 c.c. (e non da un richiamo generico all'art. 1173 c.c.). Fatte queste premesse, in primo luogo, con riferimento al caso di specie si rileva, facilmente, che è alquanto dubbia la presenza nella dichiarazione effettuata dalla moglie dei connotati di una proposta diretta a concludere un contratto con obbligazioni del solo proponente⁷. Soprattutto, in generale, occorre

tra «negozi atipici e negozi innominati» (nt. 8), asserisce che «i casi ammessi dalla legge non si concretano in regolamenti tipici e individuali di interessi, ma in categorie generali, nell'ambito delle quali i regolamenti tipici o non sono addirittura individuati o sono individuati attraverso astratti schemi strutturali».

⁴ La medesima omissione si riscontra nella decisione di Cass., 14 nov. 1994, n. 9562, in *Giur. it.*, 1995, I, 1, c. 1920, con nota di A. GIANOLA, *Verso il riconoscimento della promessa atipica, informale, gratuita ma interessata*.

⁵ Per l'illustrazione della tesi che la disposizione dell'art. 1987 c.c. sia semplicemente esautorata (o assorbita) in prospettiva applicativa da quella dell'art. 1333 c.c., dal momento che essa rappresenterebbe il frutto di un mero «errore di classificazione» compiuto dal legislatore: R. SACCO, *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ.* F. Vassalli, VI, 2, 1975, p. 38; C.A. GRAZIANI, *Le promesse unilaterali*, in *Tratt. dir. priv.* Rescigno, IX, Torino, 1984, p. 667.

⁶ Tra i fautori dell'identificazione tra contratto unilaterale di cui all'art. 1333 c.c. con la «promessa individualizzata» ex art. 1987 c.c. ovvero con le promesse unilaterali «atipiche», bisogna, innanzitutto, segnalare (rispettivamente): R. SACCO, *Contratto e negozio a formazione unilaterale*, in *Studi in onore di Paolo Greco*, Padova, 1965, II, p. 951 ss.; ID., *Il contratto*, in *Tratt. dir. civ.* F. Vassalli, VI, 2, 1975, p. 37 ss.; ID., *La conclusione dell'accordo*, in R. SACCO-G. DE NOVA, *Il contratto*, *, in *Tratt. dir. civ.* Sacco, cit., p. 267 ss., spec. p. 275; C.A. GRAZIANI, *Le promesse unilaterali*, cit., p. 675 ss., spec. 659 ss. Emblematica, poi, è anche la posizione di C.M. BIANCA, *Diritto Civile*, 3, *Il contratto*, 2ª ed., Milano, 2000, p. 257 ss., il quale formula la teoria che «de offerte di contratti gratuiti altro non sono che *promesse gratuite*». La tesi dell'identificazione tra i paradigmi del contratto con «obbligazioni del solo proponente» e delle «promesse unilaterali» è stata recentemente riproposta, con diffuse argomentazioni, anche da F. DI GIOVANNI, *o.c.*, pp. 30 ss. e 76 ss.

⁷ Letteralmente, questa dichiarazione recitava che: «Io sottoscritta ... dichiaro che i seguenti beni ... (segue descrizione analitica e comprensiva dei dati catastali e dell'indicazione degli atti di provenienza) sono stati a me intestati fiduciariamente al solo scopo di tutelare i rischi imprenditoriali di mio marito ... Detti beni sono stati acquistati e pagati con denaro di esclusiva proprietà di mio marito e a sua semplice richiesta mi impegno a ritrasferirgliene la proprietà che riconosco essere solo sua».

rimarcare che l'identificazione con il paradigma del contratto con obbligazioni del solo proponente, essendo contrario alla rappresentazione che a determinate condizioni una promessa possa, ai sensi dell'art. 1334 c.c., emanare obbligazioni indipendentemente dall'accordo (anche tacito) col destinatario, si dimostra contrario al principio di economia degli atti giuridici⁸.

Inconferente, sarebbe anche il coordinamento con la teoria incline a configurare la valenza – con riguardo a particolari contesti di rapporti intersoggettivi – di discipline in deroga al dettato dell'art. 1987 c.c., desumendola dalla gerarchia delle fonti (e dei valori) dell'ordinamento⁹. In quest'ottica, il criterio della vincolatività indipendentemente dal consenso (sia accettazione, che mancato rifiuto) del destinatario è riferito anche a promesse prive di riconoscimento legislativo, purché ricorrano ragioni in grado di motivare l'invocazione di principi costituzionali o sovranazionali europei (*id est* comunitari o della CEDU) ovvero della *lex mercatoria* sul fondamento del principio di sussidiarietà orizzontale. Nel caso di specie, come si è detto, gli interessi sottesi alla regola dell'immediata efficacia della dichiarazione attuativa dell'accordo fiduciario, pur essendo meritevoli all'interno del rapporto tra le parti, non hanno certo una caratura di ordine generale. Alla luce di un simile rilievo, non si rinvengono i presupposti, perché si possa dispiegare la forza normativa di una fonte superiore alla legge ovvero del principio di sussidiarietà. Bisogna, pertanto, concludere che la configurazione elaborata dalla S.C. della vincolatività di una promessa unilaterale «atipica» non è degna di accoglimento, in quanto contrasta (non semplicemente con l'art. 1987 c.c., ma) con il sistema complessivo dell'ordinamento.

4. *Segue: pars construens.* Il fulcro della decisione in commento – si è detto – consiste nella rappresentazione della capacità della promessa unilaterale esecutiva del *pactum fiduciæ* di determinare la coercibilità della prestazione pianificata, nonostante che essa non rientri in alcuna specifica previsione legislativa. Nell'economia della decisione un simile costruito assume un ruolo decisivo, in quanto è stata invertita la questione pregiudiziale concernente la validità di un accordo fiduciario riguardante beni immobili manifestato in forma orale. In questo modo, la S.C. sostenendone l'ininfluenza sulla decisione *de quo*, si è limitata ad indicare la sua dipendenza dal tema dei requisiti di forma del mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili. Sul punto, la sentenza ha ritenuto semplicemente di dover precisare che esistono in materia due orientamenti giurisprudenziali contrapposti: uno prospettato da «consolidata e risalente giurisprudenza secondo la quale il mandato ad

⁸ Diffusamente, F. MAISTO, *o.c.*, p. 10 ss., spec. 18 ss.

⁹ F. MAISTO, *o.c.*, *passim*, spec. pp. 52 ss. e 63 ss.

acquistare beni immobili deve avere forma scritta *ad substantiam*»¹⁰; l'altro, frutto di una recente innovazione della Cassazione, ritiene «che per il mandato relativo all'acquisto di beni immobili non è necessaria la forma scritta»¹¹.

Secondo la sentenza in commento sarebbe potenzialmente corretto stabilire la regola dell'essenzialità della forma scritta per la validità del *pactum fiduciæ*, mutuandola dalla disciplina del mandato a compiere acquisti immobiliari. L'assimilazione tra i due schemi contrattuali è fortemente radicata nella speculazione scientifica¹². Diffusamente, essa è agganciata alla teoria del contratto indiretto, la quale – al pari di altre ricostruzioni dogmatiche, come la definizione della causa in termini di funzione economico-sociale – prospetta un assorbimento della causa del contratto nel tipo autoregolamentare predisposto dalla legge. Fissata una simile premessa logica, è facile concludere che l'accordo fiduciario, presentando un programma di situazioni soggettive corrispondente a quello integrante l'architettura del mandato, debba essere ricondotto automaticamente al suddetto schema legale. Un simile *iter* logico non è precluso dal rilievo dell'essenzialità all'operazione economica di un interesse strettamente attinente all'intestazione temporanea dei beni (come nel caso di specie quello alla sottrazione dei beni ai rischi dell'impresa del marito)¹³, il quale è considerato alla stregua di uno scopo pratico indiretto estraneo alla causa in senso giuridico del contratto. In contrasto con tale ricostruzione, bisogna osservare, innanzitutto, che è alquanto incerta l'operatività della regola dell'essenzialità della forma scritta per la validità del mandato concernente acquisti immobiliari¹⁴. In ogni caso, pur ammettendosi la correttezza della configurazione di questa disciplina, la sua meccanica trasmissione all'accordo fiduciario non merita di essere condivisa. È indubbia l'affinità tra le due figure

¹⁰ Da ultimo, Cass., 10 novembre 2000, n. 14637, in *Foro it.*, 2001, I, c. 941.

¹¹ Cass., 2 settembre 2013, n. 20051, in *Foro it.*, 2014, I, c. 522.

¹² *Contra*, L. CARIOTA FERRARA, *I negozi fiduciari*, Padova, 1933 (rist. anast. Camerino, 1978), p. 61 ss., il quale asserisce la netta incompatibilità dell'operazione fiduciaria con la mancanza di effetti traslativi del mandato. Bisogna sottolineare, però, che egli ha presente soltanto una ben precisa fattispecie di accordo fiduciario concernente l'alienazione dal fiduciante al fiduciario di beni attualmente nella sua proprietà. Diversamente, il paradigma dell'accordo fiduciario si presta ad essere declinato anche nella fattispecie (come quella analizzata dalla decisione in commento), nella quale il fiduciante conferisca al fiduciario l'incarico di acquistare beni da un terzo con l'obbligo di ritrasferirglieli dopo il decorso di un certo tempo.

¹³ Circa l'inerenza all'affare sotteso al rapporto fiduciario dell'«interesse del fiduciante a che, per un periodo direttamente o indirettamente determinato, il fiduciario diventi proprietario relativamente ad un bene di sua proprietà» e la varietà delle sue declinazioni pratiche, cfr. V.M. TRIMARCHI, *Negozio fiduciario*, in *Enc. dir.*, XXVIII, Milano, 1978, p. 32 ss., *passim*, spec. §§ 3 e 6.

¹⁴ In vero, i dubbi sulla stessa vigenza del canone, il quale sancisce l'invalidità del mandato senza rappresentanza ad acquistare beni immobili stipulato senza forma scritta, si delineano dalla contrapposizione tra gli orientamenti di cui alle precedenti note 10 e 11. Bisogna precisare, innanzitutto, che non sarebbe corretto inferire una simile disciplina da un supposto principio di «forma scritta *ad substantiam* per i negozi relativi alla disposizione di beni immobili», viste le criticità che saranno di séguito illustrate nel testo. Appare maggiormente plausibile, invece, l'operazione diretta ad estrapolare la regola in questione, prospettando un'applicazione analogica dell'art. 1351 c.c. in tema di contratto preliminare (v. Cass., 10 novembre 2000, n. 14637, cit.). In particolare, non si riscontrano quelle aporie più avanti evidenziate, le quali precludono di procedere ad una simile operazione ermeneutica in tema di accordo fiduciario.

contrattuali, la quale si sostanzia, soprattutto, nell'*intuitu personae* caratterizzante il rapporto interno tra le parti. Ai fini della statuizione del requisito di forma, tuttavia, è opportuno riflettere sulla seguente differenza: l'accordo fiduciario, ontologicamente, non è destinato a creare affidamenti nei terzi; il mandato, non essendoci alcun vincolo di segretezza (e, perciò, indipendentemente dall'esistenza di un potere di rappresentanza), è virtualmente in grado di incidere sulla formazione della volontà negoziale del terzo alienante. Per questa ragione, è corretto ritenere che, mentre rispetto al mandato la mancanza della forma scritta rappresenta un mero accidente, in relazione all'accordo fiduciario una simile circostanza attiene alla fisiologia dell'operazione economica sottostante. Alla luce di una simile considerazione, anche là dove si ammettesse che valga la regola della forma scritta *ad substantiam* per il mandato, mancherebbero gli estremi per un'applicazione analogica in materia di accordo fiduciario.

Altro orientamento, alquanto diffuso in giurisprudenza, inferisce il requisito di forma dall'art. 1351 c.c., prospettando un'assimilazione tra l'obbligo di ritrasferire divisato nell'accordo fiduciario e l'obbligo di trasferire caratterizzante la struttura del preliminare di vendita immobiliare¹⁵. In vero, di là dall'indubbia affinità tra le prestazioni, è agevole mettere in luce la diversità degli assetti d'interessi perseguiti. L'obbligo di trasferire inerente al preliminare di vendita immobiliare è destinato a realizzare la consueta funzione commutativa. Diversamente, la prestazione traslativa stabilita nell'accordo fiduciario serve, essenzialmente, per neutralizzare il consolidamento abusivo di una situazione patrimoniale vantaggiosa per il fiduciario a danno del fiduciante¹⁶. Data la più stringente necessità di attuare un simile assetto d'interessi, si giustifica un'attenuazione del requisito della forma. In questa prospettiva, bisogna concludere che, stabilendo l'azionabilità dell'obbligo di ritrasferimento inserito nell'architettura del contratto fiduciario anche in difetto della forma scritta di detto accordo, si configura una disciplina preordinata ad impedire un vero e proprio abuso del diritto.

Bisogna dire, infine, che non sarebbe corretto dispiegare la formula dell'invalidità per mancanza di forma scritta dell'accordo fiduciario concernente beni immobili, estrapolandola da un supposto principio di «forma scritta *ad substantiam* per i negozi relativi alla disposizione di

¹⁵ Così: Cass., 7 aprile 2011, n. 8001, in *Riv. not.*, 2011, p. 1428; Cass., 18 ottobre 1988, n. 5663, in *Foro it.*, 1989, I, 101.

¹⁶ Un rimedio adeguato non potrebbe essere rappresentato dall'azione di ingiustificato arricchimento *ex art.* 2041 c.c., dato che essa consentirebbe, comunque, al fiduciario di speculare sull'utilità marginale procurata al fiduciante dai beni rispetto al danaro (sul principio del «giusto rimedio», v. P. PERLINGIERI, *Il «giusto rimedio» nel diritto civile*, in *Il giusto processo civile*, 2011, p. 4 ss.). A maggiore ragione, il problema non potrebbe essere risolto compatibilmente con i principi dell'ordinamento concernenti il divieto di abuso e l'effettività della tutela, semplicemente ritenendo l'inerenza di una «potestà di abuso» alla fisiologia dell'accordo fiduciario (cfr. V.M. TRIMARCHI, *Negozi fiduciario*, cit., § 5).

beni immobili». Un simile assunto dogmatico, infatti, non essendo esplicitazione di valori sostanziali perseguiti dall'ordinamento, non ha, in un'ottica positivista, un'intrinseca attitudine a definire regole giuridicamente vincolanti¹⁷. Esso, tutt'al più, potrebbe trovare qualche riscontro nell'applicazione analogica di talune disposizioni di legge quali gli artt. 1351 e 1392 c.c. Bisogna ribadire, tuttavia che non sussistono le condizioni per effettuare una simile operazione ermeneutica, quando sia in questione la forma dell'accordo fiduciario concernente acquisti immobiliari. La precedente analisi degli interessi, infatti, ha dimostrato che in questo caso si raggiunge un più equo assetto d'interessi, stabilendo un'attenuazione dei requisiti di forma. Per questa ragione, bisogna concludere che la mancanza della forma scritta non è motivo sufficiente per decidere la non impegnatività delle prestazioni promesse nel *pactum fiduciae* concernente diritti reali immobiliari.

Fissato il canone dell'attitudine dell'accordo fiduciario orale attinente a diritti reali su beni immobili a comportare l'obbligatorietà degli spostamenti patrimoniali programmati, si delinea un diverso percorso logico per pervenire all'equa composizione degli interessi coinvolti nella fattispecie. Considerando la dichiarazione unilaterale della moglie quale promessa di debito/ricognizione di pagamento *ex art.* 1988 c.c., essa consente di dimostrare in giudizio l'esistenza dell'accordo fiduciario. Su un tale accordo (e non sulla successiva dichiarazione unilaterale) è giusto fondare la coercibilità della prestazione di ritrasferimento con le conseguenze pratiche delineate dalla stessa S.C., eliminando qualsiasi necessità di configurare una promessa unilaterale «atipica». In questo modo, si stabilisce la medesima disciplina preordinata ad impedire la condotta abusiva del fiduciario nei confronti del fiduciante, senza allestire una costruzione in contrasto col dato positivo dell'art. 1987 c.c. (e con il complessivo sistema delle fonti).

5. *Postilla sul metodo ermeneutico.* Le precedenti considerazioni consentono di demistificare un mito della scienza giuridica moderna. In vero, è ancora assai diffusa nell'*idem sentire* la falsa credenza che la statuizione di decisioni, le quali siano informate da una metodologia formalistica, converga con un contenimento del contenzioso giudiziario. In particolare, si ritiene che, essendo le soluzioni scaturenti da queste operazioni valutative composte meccanicamente, esse favorirebbero la certezza del diritto (intesa come prevedibilità delle decisioni giudiziali) con conseguenziale deflazione delle controversie. Con la locuzione «formalismo giuridico» s'intende qui, in senso lato, un procedimento decisorio strutturato su argomenti (soprattutto, concetti estrapolati dalla

¹⁷ Cfr. P. PERLINGIERI, *Forma dei negozi e formalismo degli interpreti*, Napoli, 1987, *passim*, spec. pp. 54 e 60 ss.

tradizione dogmatica), i quali non riflettano alcuna analisi degli interessi coinvolti nella fattispecie controversa. La vicenda giudiziale in commento dimostra che, tendendo istintivamente i giudici ad un'equa composizione degli interessi in gioco, spesso si determina un impiego (tutt'altro che automatico, bensì) discrezionale e alle volte arbitrario degli schemi mentali elaborati dalla scienza giuridica. Nel caso di specie, ad es., si è assistito ad una girandola di qualificazioni della fattispecie controversa, la quale ha comportato una forte incertezza del fatto che in finale si sarebbe pervenuti ad un'equa definizione della *quæstio iuris*.

Stabilito che il metodo formalistico non favorisce affatto la certezza del diritto, è facile notare che ad un miglior risultato si potrebbe pervenire enfatizzando il ruolo dell'analisi degli interessi. Individuando *a priori* gli interessi meritevoli di tutela, infatti, si arriverebbe a stabilire da subito la soluzione conforme alla naturale inclinazione della giurisprudenza verso la giustizia del caso concreto. In modo controintuitivo, si dimostra l'assunto che il metodo dell'ermeneutica assiologico-teleologica, basandosi sull'analisi degli interessi, sia in grado di favorire la prevedibilità dei provvedimenti giudiziali (con conseguenziale contenimento del contenzioso giudiziario) più della tecnica decisionale rappresentata dal formalismo giuridico.